

PROBLEMI DEL SOCIALISMO

Sommario del N. 13-14 terza serie anno XV gennaio-aprile 1973

« La morale per me è questa: che abbiamo enormemente *da fare* e prima di tutto enormemente *da studiare* » (Rosa Luxemburg).

LE SOCIETÀ' MULTINAZIONALI

- Michael Barratt Brown* 5 Sfere di influenza economica e società multinazionali
- Christian Palloix* 33 Il processo di internazionalizzazione nel capitalismo contemporaneo
- Oswaldo Sunkel* 68 Capitalismo transnazionale e disintegrazione nazionale
- Dario Paccino* 95 L'ecologia delle multinazionali

NOTE

- Joseph Halevi* 107 Un libro di Levinson sul capitalismo sovranazionale
- Sandra del Boca, Pablo Pisto* 112 Trade Unions e società multinazionali



- Lelio Basso* 115 Società e Stato nella dottrina di Marx

ARGOMENTI

- Vincenzo Accattatis, Luigi Ferrajoli, Salvatore Senese* 149 Per una Magistratura Democratica

CONTRIBUTI

- Gian Enrico Rusconi* 183 Soggettività operaia e scienze sociali



- Hugo Calello* 197 La congiuntura politica argentina

RASSEGNE

- Mauricio Pérez Sarabia* 217 Verso un nuovo ordinamento internazionale
- Alberto Benzoni* 230 La carta atlantica di Nixon-Kissinger
- Mario Galletti* 235 Crisi del neocolonialismo in alcuni paesi africani

RECENSIONI

- Paolo Bonetti* 244 « Palmiro Togliatti » di Giorgio Bocca
- Ellis Donda* 247 « Karl Marx » di Ernst Bloch

SCHEDE

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

LIBRI RICEVUTI

Per una Magistratura Democratica

I. Le premesse teoriche

La prima parte di questa relazione è diretta ad illustrare l'assunto teorico che, come è emerso per la prima volta in modo esplicito al convegno di Pisa dell'aprile 1971, accomuna oggi l'intero gruppo di Magistratura Democratica: la tesi, cioè, secondo cui l'attuale giustizia è una *giustizia di classe*. Essa ci è parsa opportuna sia perché consente di fondere in un discorso organico, anche se necessariamente schematico, i vari contributi del convegno pisano sul tema, sia e soprattutto perché, da più parti, si rimprovera a Magistratura Democratica di attestarsi sulla formula « giustizia di classe » senza che a questa corrisponda un discorso sufficientemente articolato. Quella formula, in verità, rappresenta il punto di approdo di una presa di coscienza collettiva dei magistrati democratici che è passata attraverso la demistificazione della pretesa neutralità dello Stato, del diritto borghese e del suo tecnicismo e formalismo, per pervenire infine all'identificazione dei connotati di classe della funzione giudiziaria. Ed è su queste acquisizioni che si fondano le proposte teoriche e pratiche per una magistratura alternativa che enunceremo nella seconda parte di questa relazione.

1. *Lo Stato borghese come Stato di classe*

Lo Stato moderno assolve la sua funzione di fattore di coesione sociale assicurando il dominio politico della classe economicamente dominante e, al tempo stesso, attenuando attraverso tale dominio gli antagonismi di classe. Questa funzione è realizzata secondo forme specifiche al modo di produzione capitalistico, cioè secondo forme che trovano nella particolare

struttura dei rapporti di produzione capitalistici il proprio fondamento e i propri connotati.

Caratteristica fondamentale dei rapporti di produzione capitalistici è il loro strutturarsi come *rapporti puramente economici*. Con il trapasso dal feudalesimo al capitalismo, per la prima volta nella storia, gli uomini si rapportano alla produzione non più attraverso mediazioni direttamente e dichiaratamente rilevanti nella sfera politica (lo stato di schiavo, di servo della gleba, ecc.), bensì attraverso la forma dello scambio di merci (forza-lavoro/salario), nella quale la differente posizione dei soggetti dello scambio rispetto ai mezzi di produzione (proletario-capitalista) è assunta come dato giuridicamente e politicamente irrilevante, naturalistico, « puramente economico ». I rapporti di produzione vengono in tal modo a « scadere » a base « naturale » della società, a dissolversi come rapporti politici per divenire rapporti naturali tra « individui indipendenti »; mentre la politica si pone come sfera dello Stato, separata dall'economia ed a questa idealmente sovraordinata, nella quale tutti gli uomini, disuguali nella loro terrestre vita reale di sfruttati e di sfruttatori, appaiono perfettamente uguali nella vita celeste dell'illusoria comunità politica. « La *costituzione dello Stato politico* e la dissoluzione della società civile negli individui indipendenti — il cui rapporto è il *diritto*, così come il rapporto degli uomini degli stati e delle arti era il *privilegio* — si adempie in un *medesimo atto* »¹.

È appunto in virtù di questa separazione tra sfera economica e sfera politica, ed alla totale sottrazione dell'economia alla politica, che lo Stato capitalistico svolge la propria funzione di organo del dominio di classe. Se lo Stato politico « presuppone » i rapporti economico-sociali come fondamento naturale della società, la sua stessa esistenza e il suo stesso funzionamento si subordinano di fatto alla tutela di quei rapporti e ne sanzionano il vigore. D'altra parte, se lo Stato politico nasce da una separazione e da un'astrazione, e cioè dalla depurazione della vita civile da ogni nesso politico, esso non può non essere potere separato ed estraneo al popolo e alla società. E poiché la separazione da cui nasce lo Stato è quella stessa che fonda, con l'appropriazione di lavoro altrui, il moderno privilegio e il predominio economico di una classe sull'altra, così esso — in

¹ MARX, *La questione ebraica*, Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 77.

quanto potere — non può che essere potere di questa classe; potere che si esercita attraverso l'apparenza e la pretesa della propria autosufficienza e neutralità (dove il carattere separante ed esclusivo dei suoi meccanismi). Nemmeno la partecipazione della classe dominata all'organizzazione di tale Stato può in alcun modo mutarne la funzione di organo del dominio di classe, almeno sino a quando si svolge nel quadro risultante dalla rigida « presupposizione » dei rapporti sociali come rapporti puramente privati. Anzi, sono proprio le forme politiche dello Stato rappresentativo quelle più funzionali al modo di produzione capitalistico, perché per loro mezzo si istituzionalizza la separazione tra Stato e società civile, tra politica ed economia, tra sfera pubblica e sfera privata: in virtù di quelle forme, infatti, da un lato c'è la società civile, relegata a luogo degli interessi privati e delle dinamiche economiche individualistiche, che si spossa della politica delegandola permanentemente ad una categoria specializzata di rappresentanti; dall'altro c'è lo Stato, elevato ad ordinamento totalizzante del reale, che si sovrappone alla società civile e gestisce professionalmente la politica come tecnica di controllo e di sviluppo dell'economia in nome di un interesse cosiddetto « pubblico » o « generale ». Sicché, in definitiva, grazie al duplice processo di separazione e privatizzazione delle persone (attraverso la relegazione delle loro determinazioni economico-sociali nel campo del puramente « privato ») e di astrattizzazione della sfera politica (attraverso la delega della politica allo Stato e la depurazione della vita civile dai nessi politici), lo Stato politico rappresentativo appare « l'organo espresso dalla universale atomizzazione della società civile, oggettivamente preposto alla tutela della dissociazione nei modi e nelle forme dell'uguaglianza astratta e della normazione tipico-astrea o formale »².

In questa prospettiva acquista preciso significato anche il carattere classista di alcuni fondamentali valori dello Stato di diritto, quali l'imparzialità e la neutralità del diritto e dello Stato. Queste entità — almeno nel modello teorico dello Stato di diritto — sono effettivamente neutrali ed imparziali rispetto al gioco delle singole « sfere di libertà » nel quadro di una universale mobilitazione mercantile. Ma la falsa natura di tale imparzialità discende proprio dal carattere astratto e formale

² CERRONI, *Introduzione a STUCKA, PASUKANIS, VYSINSKIJ, STROGOVIC, Teorie sovietiche del diritto*, Milano, 1964, p. XLIX.

di quelle sfere di libertà, dal loro essere completamente svuotate di ogni riferimento ai rapporti sociali, sicché, garantendosi imparzialmente il loro gioco si garantisce « imparzialmente », e cioè nella maniera più efficace, l'assoggettamento sociale della classe lavoratrice. Insomma, non è che l'imparzialità sia solo un artificio ed un volgare inganno, ma è piuttosto che essa, nella sua realtà, serve agli interessi della classe dominante e al tempo stesso permette di presentare questo servizio come « interesse generale ».

Il miglior sostegno ideologico di questa realtà, e cioè della separazione tra Stato e società civile, è stato fornito dalla filosofia hegeliana dello Stato come Stato etico e dal positivismo giuridico, diretta filiazione della dottrina idealistica dello Stato. A loro volta, l'idealizzazione dello Stato e la positivizzazione del diritto si ricollegano ad un altro fondamentale momento ideologico espresso dalla formazione dello Stato moderno: vale a dire alla separazione tra politica e teologia e alla fondazione dello Stato come Stato « laico », basato non più su di una legittimazione divina o comunque soprannaturale, ma sulla sovranità popolare e sulla volontà della Nazione³. In tale prospettiva lo Stato, reciso ormai ogni legame con la teologia, non ha altro fondamento etico che se stesso: col proporsi come ordinamento esclusivo della realtà sociale, come Stato laico, « autogiustificantesi », esso infatti, se rifiuta ogni fondamento assiologico esterno e metastorico, postula al tempo stesso se medesimo come « sostanza etica », anzi come il valore etico assoluto, come l'oggettivazione storica dell'Idea e dello Spirito universale. Analogamente il diritto positivo dello Stato, una volta affrancato dal diritto naturale e dalla morale, viene a perdere ogni fondamento ed ogni giustificazione di ordine meta-giuridico; ma in tanto ciò è possibile in quanto lo stesso diritto positivo assuma se stesso come « valore » ed il principio di legalità si trasformi in principio di carattere etico-politico.

La dottrina idealistica dello Stato rappresentativo e la teoria giuspositivistica del diritto si risolvono in tal modo, paradossalmente, in una sorta di teologia laica positiva nella quale lo Stato viene a identificarsi — al di là delle determinazioni

³ Cfr. *Relazione del gruppo ligure* al Convègno di Pisa, in « Bollettino di Magistratura Democratica », luglio-dicembre 1971, inserto, p. 1.

economiche reali della società civile — con l'incarnazione oggettiva dello spirito etico, con il « razionale in sé e per sé », e il diritto assume validità e valore — al di là dei suoi concreti contenuti normativi — semplicemente in quanto diritto positivo, cioè diritto « posto » dallo Stato, espressione della volontà dello Stato⁴. Per contro la società civile è vista come « moltitudine » di individui atomizzati nelle loro sfere private che in tanto hanno « oggettività, verità ed eticità in quanto sono componenti dello Stato »⁵, e in tanto si elevano dalla condizione di « folla » e di « moltitudine informe » a quella di « cittadini » in quanto i loro interessi particolari sono mediati e risolti in « unità sostanziale » con il trapasso delle sfere limitate delle loro cerchie private alla sfera universale dello Stato⁶, sintesi ideale tra individui e gruppi privati, unità etica e totalizzante cui tutte le coscienze si subordinano⁷. Gli individui, insomma, sono soggetti privati in tutte le cerchie della vita sociale, nella famiglia, nel lavoro, nelle varie articolazioni della vita civile, ciascuno con il suo posto e con il suo ruolo, ed i ruoli, separati a livello di società civile, sono mediati e politicamente unificati nella superiore ed astratta sfera dello Stato, cui i soggetti privati rinnovano periodicamente la delega permanente dell'intera attività politica intesa quale gestione imparziale dell'interesse pubblico generale.

L'idealizzazione dello Stato — cioè di un determinato prodotto sociale, strumento necessario del meccanismo produttivo capitalistico — costituisce l'espressione più vistosa dell'alienazione politica della società borghese: ciò che è il prodotto delle forze sociali diviene, in quanto sublimazione della realtà, una entità indipendente e addirittura sovraordinata alle forze che lo hanno generato. In tal modo il modello ideal-positivistico dello Stato rappresentativo, caposaldo di tutta la cultura giuridica

⁴ « Lo Stato è la realtà dell'idea etica, lo spirito etico in quanto volontà manifesta, evidente a se stessa, sostanziale, che si pensa e si conosce, e compie ciò che sa e in quanto lo sa. Nell'ethos, esso (lo Stato) ha la sua esistenza immediata, e nell'autocoscienza del singolo, nella conoscenza e attività del medesimo, ha la sua esistenza mediata » (HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, Laterza, Bari, 1954, p. 208).

⁵ *Ibidem*, p. 209.

⁶ *Ibidem*, pp. 215 e segg.

⁷ « Quest'unità sostanziale è fine a se stessa, assoluto, immoto, nel quale la libertà giunge al suo diritto supremo, così come questo scopo finale ha il più alto diritto, di fronte ai singoli, il cui dovere supremo è di essere componenti dello Stato » (*Ibidem*, p. 209).

e politica borghese, viene a svolgere perfettamente la funzione di copertura ideologica che gli è propria: quella di offrire una apparenza di « razionalità » allo spossamento politico della società ed al dominio di fatto della classe economicamente egemone.

Gli stessi processi che caratterizzano lo sviluppo della società capitalistica ne mettono tuttavia in crisi il modello ideologico statale. Funzione dello Stato dovrebbe essere quella di assicurare la stabilità sociale monopolizzando il momento politico e bandendo un « interesse generale » come mediazione degli interessi individuali di tutti i soggetti privati. Ma l'attuazione di questa funzione si scopre impossibile perché, data la natura conflittuale dei rapporti di produzione, gli interessi privati sono diversi e antagonisti. E l'antagonismo degli interessi sociali è dicotomico: da un lato l'interesse della classe capitalistica, dall'altro l'interesse della classe lavoratrice. Il modello entra dunque in crisi con il nascere e il maturare della coscienza di classe, cioè della consapevolezza nella classe operaia che non esistono interessi generali gestiti imparzialmente e tecnicamente, ma solo interessi di classe contrapposti e inconciliabili. La convivenza delle classi, che riposava sull'alienazione politica e culturale delle masse operaie, si tramuta, con il maturare della nuova coscienza e della nuova cultura di classe, in scontro, in lotta di classe. E la lotta di classe significa il recupero della dimensione politica che l'uomo economico, atomizzato e dissociato nella società capitalistica, aveva alienato nello Stato. Nasce così, all'interno dello Stato borghese, una nuova dimensione comunitaria e un nuovo tipo di solidarietà e di partecipazione politica: quella che si manifesta nei partiti e nei sindacati di classe, che istituzionalmente si contrappongono allo Stato borghese di cui perseguono, insieme alla soppressione della società capitalistica di cui lo Stato è espressione, l'abbattimento.

La risposta del capitale alla lotta di classe, ed alla crisi politica che questa è idonea a produrre nel tessuto sociale, può assumere, ed ha storicamente assunto, due forme: o quella dell'assorbimento delle spinte eversive dei partiti e dei sindacati mediante il progressivo accoglimento delle loro rivendicazioni, nella misura in cui queste non intaccano l'assetto capitalistico dei rapporti di produzione, e la conseguente integrazione

nel sistema politico delle organizzazioni di classe quali coe-strici di più aggiornati equilibri di potere e garanti della pace sociale o quanto meno di una « conflittualità organizzata »; oppure quella della repressione violenta della lotta di classe mediante la diretta soppressione delle organizzazioni della classe e la persecuzione intollerante della coscienza e della cultura di classe.

La prima risposta è quella della *socialdemocrazia*; la seconda, sussidiaria alla prima, è quella del *fascismo*. Entrambe le risposte costituiscono le vie attraverso le quali il sistema capitalistico tenta la restaurazione della funzione dello Stato messa in crisi dalla lotta di classe: cioè il recupero nella sfera dello Stato del monopolio del momento politico e il correlativo spossessamento politico della società civile. Nella socialdemocrazia il tentativo avviene mediante la riproduzione nelle stesse organizzazioni della classe operaia della spoliticizzazione della base e della professionalizzazione della politica da parte di un vertice che caratterizza la realtà dello Stato borghese, e la conseguente progressiva integrazione dei vertici delle organizzazioni storiche della classe in più avanzati equilibri di potere a livello politico-istituzionale generale. Nel fascismo il medesimo tentativo avviene, più drasticamente, con la repressione da parte dello Stato di ogni forma di attività politica dei privati e con l'imposizione dell'ideologia dello Stato etico quale rigida ideologia di regime che postula, a livello di società civile, il totale assoggettamento delle coscienze al qualunque sentimento patriottico (senso dello Stato) e la conseguente intolleranza nei confronti di qualsivoglia politicizzazione autonoma della classe operaia.

Socialdemocrazia e fascismo rappresentano non solo una alternativa di regime sempre aperta nell'evoluzione del capitalismo, cioè le due strade che il capitalismo può imboccare alternativamente a seconda delle necessità storiche; ma le due dimensioni immanenti e compresenti tra le quali oscilla qualunque ordinamento capitalista, e che s'alternano e s'intrecciano, prevalendo ora l'una ora l'altra a seconda delle contingenze della lotta di classe. Questa ambivalenza del capitalismo ha la sua espressione istituzionale nella contraddittorietà propria degli

ordinamenti borghesi, nei quali convivono principi emancipatori e libertari generalmente consacrati nelle costituzioni, e principi sopraffattori di marca chiaramente autoritaria⁸.

2. Il diritto borghese come diritto di classe

La depurazione giuspositivistica del diritto positivo da ogni connotato contenutistico di ordine morale è all'origine della concezione del diritto moderno come « forma » dell'agire sociale, solitamente denominata con l'etichetta « formalismo giuridico ». Secondo questa concezione, che da Kant in poi informa tutta la cultura giuridica moderna, il diritto si contraddistingue non già per i suoi contenuti, ma, appunto, per la sua forma; sicché è la forma e non il contenuto di un comportamento o di una situazione o di un rapporto (cioè gli elementi « formali » o « strutturali » e non quelli materiali e concreti) che viene assunta come criterio esclusivo per discriminare tra il giuridicamente « rilevante » ed il giuridicamente « irrilevante », nella qualificazione di fatti contenutisticamente qualificabili come economici, politici, sociali, etici, ecc. « Formalismo » significa appunto questo: che non ha rilevanza il contenuto di un determinato

⁸ Le stesse costituzioni liberali-borghesi — afferma la Relazione del gruppo ligure parafrasando un noto passo di Marx — « contengono una contraddizione originaria: quella per cui, da un lato, mediante il suffragio universale e il riconoscimento di diritti di libertà formale (che sono conquista fondamentale delle rivoluzioni borghesi) inseriscono le classi popolari nell'area politico-istituzionale consentendo loro la possibilità di partecipare al potere politico; dall'altro, garantendo la proprietà privata dei mezzi di produzione, lasciano immodificata la struttura e sanzionano il potere dei proprietari come classe dominante, impedendo il mutamento delle strutture economiche. Dalle classi popolari tali costituzioni esigono che non passino dalla conquista dell'emancipazione politica (piano sovrastrutturale) alla conquista dell'emancipazione sociale (piano strutturale); alle classi dominanti richiedono di non retrocedere dalla restaurazione sociale alla restaurazione politica. Tale contraddizione di origine fa sì che o l'esercizio formale dei diritti politici non comporta pericoli per i titolari del potere reale ed allora il sistema può sopravvivere mantenendo la propria facciata liberale e l'interna struttura repressiva; oppure l'esercizio dei diritti politici e di libertà diventa realmente un fatto di potere, erode le posizioni privilegiate, importa mobilitazione di massa che mettono in pericolo i rapporti di produzione, e allora la contraddizione del sistema scoppia: si assiste ad uno scontro per cui le classi popolari tendono a passare dall'emancipazione politica all'emancipazione sociale e le classi dominanti, attaccate nel cuore del loro potere, rigettano la facciata liberale del sistema e tendono a retrocedere dalla restaurazione sociale, che il sistema liberal-borghese garantiva loro, a quella politica, che non garantiva. *Questo è il fascismo* ». (Relazione del gruppo ligure, cit., p. 2).

rapporto — cioè gli interessi perseguiti dai soggetti del rapporto e l'assetto economico e sociale da essi prodotto — bensì solo la forma che il rapporto assume⁹.

La concezione del diritto come forma è connessa alla dottrina giuspositivistico-normativistica che configura la legge come condizione necessaria e sufficiente (esclusiva) di qualsivoglia qualificazione giuridica in termini, appunto, formali. E fonda, pertanto, da un lato la concezione formale della libertà come pura assenza di vincoli nell'agire sociale, dall'altro quella dell'eguaglianza formale o legale di soggetti *parimenti liberi* a prescindere dalle distinzioni appunto di carattere materiale o naturale (razza, sesso, religione, ecc., ma perciò anche condizioni personali, economiche, sociali). La prima condizione, quella della libertà formale, si presta a far sussumere surrettiziamente l'istituto della proprietà privata nella nozione di libertà; la seconda, quella dell'uguaglianza formale, si presta, come già visto, a far bandire il modello dell'uguaglianza formale come il modello dell'uguaglianza *tout court*, e al tempo stesso a relegare nella sfera dell'irrilevante giuridico tutte le determinazioni economiche non formali nelle quali si concreta la disuguaglianza sostanziale dei rapporti di produzione capitalistici. La matrice ideologica è sempre la stessa: la concezione hegeliana dell'identità di « realtà » e di « ragione » e del diritto e dello Stato come ragione oggettivata, concezione che si traduce nella visione astrattizzante della realtà sociale *sub specie iuris*, sicché il reale si pieghi al razionale, e il fatto si pieghi e si modelli sul diritto: il contenuto sulla forma, la socialità sulla legalità.

È in questo senso che il formalismo giuridico ed i procedimenti astrattizzanti che ad esso ineriscono sono perfettamente funzionali al dominio borghese. Con il trapasso dal feudalesimo al capitalismo cadono i privilegi e le discriminazioni personali: tutti i cittadini sono *uguali dinanzi alla legge*, nel senso che a tutti, indipendentemente dalla nascita, dal rango, ecc., è riconosciuta personalità, capacità giuridica e d'agire; ma per ciò stesso non hanno neppure « rilevanza » le disuguaglianze economiche e sociali, che vengono appunto relegate nella sfera del « giuridicamente irrilevante » siccome determinazioni che non incidono

⁹ « Ciò che è in questione è soltanto la *forma* nella relazione dei due arbitri, in quanto questi sono considerati assolutamente come *liberi*, e occorre cercare unicamente se l'azione di *uno* dei due possa accordarsi con la libertà dell'*altro* secondo una legge universale ». (KANT, *La metafisica dei costumi*, Laterza, Bari, 1970, p. 34).

sulla « forma » dei soggetti e dei loro rapporti. L'eguaglianza formale diviene così il presupposto sul quale si fonda il rapporto di scambio come forma specifica dei nuovi rapporti di produzione: in tanto la forza-lavoro, separata dai mezzi di produzione, può essere gettata sul mercato « come merce vendibile ed appropriabile » in quanto essa sia stata contestualmente sa « soggetto libero ed indipendente ». « Come il soggetto si egualizza all'altro soggetto, così al tempo stesso se ne disciupa, giacché di questi soggetti 'eguali' uno è soggetto ed oggetto, persona che volontariamente delibera e forza-lavoro, soggetto-volontà e cosa-merce », mentre l'altro è « persona e proprie, soggetto-volontà e mezzo di produzione privatizzato, capitale, moderno privilegio. L'equivalenza dello scambio si compie allora come appropriazione di lavoro, l'eguaglianza come disegualianza¹⁰ ». In tal modo l'eguaglianza formale delle persone — la quale consiste che un rapporto ineguale sia trattato (visto come rapporto eguale fra individui — è correlata all'assoggettamento sociale della forza-lavoro: la parificazione giuridica di individui diseguali, propria del diritto formale, costituisce il più preciso ed autentico connotato di classe dell'ordinamento giuridico capitalista.

D'altro canto, i postulati dell'imparzialità dello Stato e dell'neutralità del diritto statale trovano ulteriore ausilio e sostegno nelle due fondamentali operazioni di giustificazione ideologica con le quali il positivismo giuridico è venuto radicando, appunto quale formalismo, nella cultura giuridica di massa: l'identificazione della « forma » del diritto borghese da un lato come valore e fine ultimo, dall'altro come dato oggettivo di scienza. La prima operazione, già accennata, è quella che si muove dal rifiuto di ogni connotazione giusnaturalistica dei contenuti normativi del diritto positivo, cioè dalla separazione del diritto dalla morale e dalla conseguente spoliticizzazione dei contenuti del diritto. Per questa via il « valore » politico universale del diritto si trasferisce dai contingenti contenuti alla forma, cioè appunto alla forma del diritto borghese che viene essa stessa assunta quale modello assiologico e storico della giuridicità per quanto tale e perciò quale giustificazione politica dello ordinamento di classe. Ciò che ha valore etico-politico non è più questa o quella norma concreta, ma è il principio stesso di legge, cioè la forma di legge che la norma assunta accreditata

¹⁰ CERRONI, *op. cit.*, p. XLVIII.

dalle procedure democratiche di formazione della legge; non è questo o quel tipo di contratto di scambio, ma è la forma dello scambio quale incontro di volontà parimenti libere nella formazione del contratto; non è questo o quel tipo di rapporto giuridico determinato, ma è la forma stessa del rapporto quale relazione tra soggetti uguali parimenti dotati di personalità e di capacità.

La seconda operazione è quella rivolta a fare del diritto in quanto forma un dato di scienza, cioè a dare veste e valore « scientifico » non più ai contingenti contenuti normativi, ma alla forma generale del diritto statale borghese, assunta dal positivismo giuridico come forma a priori ed assoluta della giuridicità. Se infatti i contenuti normativi del diritto sono riconosciuti come storicamente variabili e contingenti, e tre parole del legislatore sono sufficienti per ridurli a carta da macero, in tanto il diritto può essere assunto come dato di scienza in quanto siano appunto le forme ad essere assunte quali elementi essenziali ed oggettivi, generali e perenni del diritto. Per questa via la scienza giuridica si converte da scienza dei contenuti in scienza delle forme o delle strutture del diritto borghese, assunte queste sì come immutabili dati di scienza e per di più, siccome forme dissociate dalle connotazioni economico-politiche dei contingenti contenuti normativi, quali argomenti oggettivi e neutrali di « scienza avalutativa ». Il prodotto storico di questa operazione è la moderna teoria del diritto positivo che si postula appunto come « teoria generale », nuova scienza superiore che spodesta il vecchio giusnaturalismo dei contenuti con un ben più solido giusnaturalismo delle forme. Le forme del diritto borghese, anziché essere riconosciute come forme storicamente funzionali al dominio della classe egemone, sono così accreditate ed elevate a forme naturali e necessarie dell'esperienza giuridica, a strutture trascendentali e universali della giuridicità. È in questo senso che il formalismo giuridico diventa il mezzo attraverso cui il positivismo giuridico si afferma come metodo di approccio « scientifico » allo studio del diritto, consentendo il contrabbando della scienza del diritto positivo borghese come teoria pura o formale, cioè come teoria generale delle forme e delle strutture necessarie del diritto in quanto tale.

In virtù di questa duplice operazione di mistificazione ideologica, il positivismo giuridico perviene dunque ad accredi-

tare il modello formale del diritto borghese come « modello etico-politico » e ad un tempo come « modello scientifico » della giuridicità. Conseguentemente, il diritto positivo concreto, in quanto determinazione e specificazione storica del modello teorico-formale del diritto, si accredita come « tecnica sociale della convivenza umana », perfezionabile rispetto al modello, ma pur sempre strumento « tecnico » che assicura imparzialmente la pace sociale e l'ordinata convivenza. Il senso della polemica del positivismo giuridico con il vecchio giusnaturalismo è tutto qui: nell'esclusione di ogni dimensione assiologica e di ogni connotazione scientifica dai contenuti normativi concreti perché questi siano liberamente determinabili, quali variabili indipendenti, in funzione dei contingenti interessi della classe dominante, e nel recupero di quella dimensione e di quella connotazione alla radice stessa del diritto borghese, cioè per giustificare e fondare la stessa forma del diritto di classe.

3. La giustizia borghese come giustizia di classe

La giustizia borghese in quanto complesso di attività intese ad una funzione essenziale alla conservazione dello Stato e dell'ordinamento giuridico capitalistico, non può, ovviamente, non partecipare dei caratteri classisti propri di tale Stato e di tale diritto. Lo stesso principio basilare della giustizia borghese, e cioè l'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (peraltro assai spesso contraddetta dalle situazioni di privilegio e dalle concentrazioni di potere che il capitalismo genera e che sono fonti di vistose smentite del principio) è già di per sé, come si è visto, il più saliente connotato di classe dell'assetto borghese. L'assunto teorico della giustizia di classe sottende tutto ciò, ma al tempo stesso significa qualcosa di più e di più specifico, perché comprende una polemica ed un rifiuto: la polemica contro le categorie ideologiche indotte nel settore giudiziario, attraverso la mediazione del formalismo e del positivismo giuridico, dalla teoria dello Stato moderno rappresentativo e contro la pretesa scientificità e apoliticità di tali categorie; il rifiuto della funzione di sostegno offerta all'assetto di potere dominante dall'adesione sviscerata e acritica a quelle categorie da parte degli « addetti ai lavori » e degli uomini di toga.

Ed invero, dalla rappresentazione dello Stato come portatore d'interessi generali, posto al di fuori della mischia che si svolge nella società civile e al di sopra delle parti, discende il

dovere di assoluta fedeltà del giudice alla legge dello Stato, dal principio della natura scientifica e neutrale del diritto formale discende l'assunto della *natura meramente tecnica della attività giurisdizionale*. Entrambi gli assunti su menzionati sono logicamente mediati dal dogma giuspositivistico dell'*unità*, della *coerenza* e della *completezza* dell'ordinamento giuridico positivo. In tanto è possibile, infatti, un'interpretazione « fedele » della legge in quanto l'ordinamento normativo sia presunto rigorosamente coerente, cioè privo di contraddizioni logiche, sicché non sia possibile che la fedeltà ad una norma comporti l'infedeltà ad un'altra norma dell'ordinamento. E in tanto è possibile un'applicazione meramente « tecnica » della legge in quanto l'ordinamento sia presunto, oltre che logicamente unitario e coerente, anche completo, cioè privo di lacune, sicché le decisioni giudiziarie possano consistere in operazioni logiche di tipo deduttivo, scientificamente controllabili e prevedibili, le cui premesse siano interamente e univocamente reperibili, senza libertà di scelta da parte dell'interprete, a livello normativo.

Rigore, coerenza e completezza dell'ordinamento, fedeltà del giudice alla legge, natura tecnica dell'attività giudiziaria, rappresentano così i caposaldi teorici su cui riposa l'intero edificio della giustizia borghese. Da essi derivano alcune conseguenze. In primo luogo, la giurisdizione, assunta come tecnica della fedele applicazione della legge, e affidata a un corpo di funzionari selezionato e strutturato gerarchicamente in ragione del preteso grado di capacità tecnica dei singoli specialisti, si presta ad un tendenziale governo centralizzato delle proprie operazioni che ne consenta una previsione sufficientemente sicura (la cosiddetta « certezza del diritto ») in aderenza alle esigenze di programmazione dell'industria e alla necessità di un ordinato svolgimento del traffico e del commercio proprie del capitale. In secondo luogo, la pretesa natura tecnica dell'attività giudiziaria ne permette la separazione dalla società civile attraverso la chiusura del giudice nel ruolo professionale e lo spossessamento del popolo in quanto tale di ogni potestà al riguardo: questo spossessamento è, in ultima analisi, spossessamento politico, in perfetta coerenza col più generale processo di espropriazione politica su cui riposa lo Stato borghese rappresentativo. Ma soprattutto, grazie a quei principi, i dettati della giustizia borghese assumono il carattere di necessarie e neutrali risposte tecnico-giuridiche al mondo degli accadimenti, di rifles-

si di razionalità obbiettiva che accreditano l'assetto sociale cui servono, condannando nel mondo del non-giuridico, della fattualità, degli istinti e delle passioni, tutto ciò che viene escluso come « irrilevante » dalla sfera perfettamente chiusa e coerente dell'ordinamento. L'etica legalistica e, in base ad essa, la cattura dei consensi al potere passano per questa strada.

Conferire rigore, coerenza e completezza all'ordinamento — rendere univoci tutti gli elementi di ambiguità presenti nei testi normativi, conciliare tra loro le norme contraddittorie, colmare le lacune dell'ordinamento — è perciò il compito fondamentale, la funzione primaria che storicamente si è assunto il giurista borghese, il « servizio politico » che egli ha accettato di rendere al potere. Per questa funzione è stata istituita, al vertice del ruolo giudiziario, la Corte di Cassazione; a questa funzione attende, in singolare contraddizione con la conclamata scientificità, tutta la scienza giuridica giuspositivistica. Ma un tale « servizio » diviene sempre più scoperto e perciò più arduo. Lo sviluppo storico della lotta di classe genera all'interno dell'ordinamento borghese contraddizioni oggettive insanabili. Le conquiste storiche che il movimento operaio strappa alla borghesia si traducono infatti in contenuti normativi di carattere emancipatorio che entrano a far parte delle costituzioni e si pongono in radicale antinomia con le strutture formali del diritto mercantile. Tali sono, nell'ordinamento italiano, i diritti costituzionali di libertà sindacale, il diritto alla salute, all'istruzione, al lavoro, ecc., e, soprattutto, il programma di uguagliamento sostanziale enunciato dall'art. 3 cvp: principi che s'innestano nel vecchio apparato normativo liberal-fascista e con esso convivono in ambigua contraddizione.

In forza di queste insuperabili contraddizioni, entra in crisi il dogma della coerenza e della completezza dell'ordinamento giuridico positivo. E, con il dogma della coerenza e della completezza, entrano in crisi gli stessi principi della fedeltà del giudice alla legge e della neutralità tecnica della giurisdizione, e frana l'intero edificio teorico della giustizia di classe. Non si può essere infatti fedeli contemporaneamente al codice Rocco e alla Costituzione, ai principi di sopraffazione classista che informano il codice civile e ai programmi emancipatori enunciati ed imposti dalla Costituzione. Se due norme sono in contraddizione tra loro non si può essere fedeli all'una senza essere infedeli all'altra; in particolare, se una norma

come l'art. 3 capoverso della nostra Costituzione è in contraddizione con l'intero ordinamento borghese di classe (non potendosi attuare se non con la soppressione di questo), non si può essere fedeli a quest'ultimo senza essere infedeli alla prima. Su questa base non ha più senso parlare dell'attività giudiziaria come attività tecnica e neutrale, oggettivamente fedele alla legge: la scelta tra la fedeltà a norme di matrice storica e di contenuto politico opposto è una scelta politica che non può essere elusa dall'interprete. Lo stesso principio di legalità entra in crisi. È la crisi della legalità borghese, che la cultura giuridica borghese lamenta come « crisi del diritto » in quanto tale, e che è il riflesso delle più generali contraddizioni della società capitalistica.

Di fronte alla crisi della legalità borghese, che significa crisi della « certezza del diritto », le forze conservatrici più aggiornate che operano nel mondo della giustizia propongono una soluzione ammantata di progressismo: quella dell'interpretazione della legge cosiddetta *evolutiva* diretta ad agganciare la giurisprudenza — nella consapevolezza di un suo impossibile ancoramento al contraddittorio sistema normativo — alle « mutevoli » e non meglio precisate istanze della « realtà sociale in trasformazione ». Questo tipo di risposta alla crisi della legalità borghese — che subentra al modello classico dell'interpretazione formalistica della legge in funzione della certezza del diritto — si iscrive nel più generale disegno di conservazione del sistema nella forma assai più insidiosa della sua stabilizzazione sulla base di più avanzati equilibri sociali¹¹.

Certezza del diritto e interpretazione evolutiva rappresentano dunque i due poli ideologici tra i quali oscilla la giustizia di classe: così come fascismo e socialdemocrazia sono i due poli tra i quali oscilla l'organizzazione e l'ideologia dello Stato capitalistico.

¹¹ « Apparentemente — affermano i milanesi nella loro relazione al convegno di Pisa — questa posizione potrebbe essere confusa con quella di M.D. Ma così non è, né in teoria né in pratica. La formula della "società in trasformazione", punto di riferimento dell'interpretazione evolutiva, è assolutamente indeterminata; come indeterminato è l'appello alla coscienza sociale, in trasformazione in una con la società, da cui l'interpretazione evolutiva dovrebbe essere orientata. Ciò che occorre, per dare almeno un minimo di concretezza al discorso, è cercare di determinare in che modo, in che direzione la società e la sua coscienza si trasformino, e quale significato ciò abbia per il giurista. Ora, che tale sforzo di determinazione sia fatto, è perlomeno dubbio. Determinare le prospettive di trasformazione sociale, in cui inserirsi come interpreti, costringe infatti a uscire dal discorso tecnico (sia pure sfumante nel-

II. Il programma politico

Il ruolo alternativo che i magistrati democratici intendono svolgere in contrapposizione ai moduli tradizionali della giustizia di classe, si fonda su di una consapevole scelta di campo di contenuto politico opposto a quella che informa la giurisprudenza borghese d'ispirazione autoritaria o riformistico-razionalizzatrice: una scelta non già più politicizzata, ma politicizzata in senso diverso e contrario, cioè orientata non già alla difesa ed al servizio dell'assetto capitalistico vigente bensì all'emancipazione

(l'appello ai valori costituzionali) per impegnarsi in quello politico, con analisi non equivocate, e precise scelte di schieramento. Soprattutto, costringe a prendere posizione sui problemi di fondo posti dal programma di mediazione giurisprudenziale. I contrasti sociali sono davvero mediabili alla luce di interessi generali, o non vi sono degli antagonismi irriducibili? È consentito ricavare da una pretesa "coscienza sociale" dei contenuti univoci e unificabili? Quali sono i sacrifici, e per quali interessi, che il perseguimento della pace sociale comporta? Che cosa significa, insomma, trasformazione e pace sociale di fronte alla lotta di classe? Di fronte a questi problemi, la formula dell'"interpretazione evolutiva" si dimostra ovvia da un punto di vista tecnico, ma vuota di contenuto. Nel momento infatti in cui occorre davvero fare i conti con i conflitti della società in trasformazione, i nostri 'progressisti' sono costretti ad assumere posizioni politiche nette, precisando e mostrando di fatto quali sono i valori e gli altri dati cui orientare l'applicazione "evolutiva" del diritto. E qui il programma di mediazione entra in crisi, se è vero che ogni "bilanciamento" normativo di interessi significa in realtà sacrificio dell'uno a favore dell'altro. Al di sotto di un modernismo metodologico abbastanza scontato, la posizione in esame va pertanto definita in relazione ai contenuti giurisprudenziali che sa esprimere, e che non possono non essere funzionali all'una o all'altra delle diverse forze sociali. Ora, di massima, la giurisprudenza "evolutiva" rispecchia, sotto la indeterminatezza teorica, una scelta ideologica favorevole a un tipo particolare di evoluzione sociale: quello della razionalità neocapitalistica e riformistica, che lascia spazio all'avanzamento economico delle classi subordinate, ma non intacca, anzi presuppone l'assetto sociale ed economico ed i valori tipici della società borghese, e scende a patti anche con i suoi settori più arretrati. Il maggior vantaggio di questa linea, che le consente di ovviare alle ambiguità e carenze teoriche, è che la "coscienza sociale" invocata è quella più vicina alle attuali tendenze del potere, e come tale può riuscire ad ammantarsi di quella neutralità e ovvietà razionale con cui il potere si maschera. Ma proprio per questa congruità con l'assetto di potere in via di assetto, la linea evolutiva si rivela come sostanzialmente conservatrice, prigioniera dello stesso quadro ideologico-istituzionale che vuole il giurista 'servo dei padroni', rappresentante di 'interessi generali' loro propri, garante della loro 'pace sociale' contro la lotta di classe. Non a caso la stessa posizione metodologica coesiste, in recenti autorevoli discorsi (Guarnera, Inaugurazione dell'anno giudiziario '71), con una ideologia che della lotta di classe contesta addirittura l'esistenza e la legittimità» (*Appunti per Magistratura Democratica*, in «Bollettino di Magistratura Democratica», marzo-giugno 1971, inserto, p. 4).

delle classi subordinate. Questa scelta solleva due problemi. In primo luogo se, ed a quali condizioni, sia possibile un esercizio della funzione giudiziaria orientato in favore delle classi subalterne, cioè una giurisprudenza realmente alternativa a quella borghese. In secondo luogo se, al di là dell'attività giudiziaria propriamente intesa, esista una più ampia funzione che un gruppo di magistrati democratici può svolgere nel movimento popolare come espressione di consapevolezza politica e di scelta antiborghese all'interno di un ruolo professionale e di potere quale è quello giudiziario.

1. Il programma della giurisprudenza alternativa

Il primo problema, tecnico e politico insieme, è quello della stessa possibilità che la scelta di campo operata si traduca realmente nel concreto della funzione giudiziaria, cioè nell'esercizio di una funzione istituzionalmente asservita al dominio della classe borghese. In altri termini, il problema è questo: può il giudice di uno Stato borghese, senza violare le regole del gioco, riuscire a non essere strumento della classe dominante ed anzi ad essere, come ed in quanto giudice, strumento di emancipazione delle classi subalterne? Può egli, in modo non meramente volontaristico, invertire la propria funzione tradizionale? In via generale può affermarsi che, nell'attuale contesto giuridico-politico, esiste una sicura possibilità per una giurisprudenza non conservatrice né riformista ma autenticamente alternativa: una giurisprudenza cioè che, lungi dal servire di copertura e sostegno agli assetti di potere dominanti, ne espliciti le contraddizioni ed apra a livello legale nuovi spazi alle lotte popolari, senza tuttavia per questo legittimare l'accusa di infedeltà all'ordinamento giuridico.

Il titolo di legittimazione di una giurisprudenza siffatta è costituito, appunto, dalle antinomie interne all'ordinamento. Non si tratta di disapplicare la legge, ma di applicare coerentemente i principi emancipatori dell'apparato normativo borghese che sono con questo in più profonda contraddizione e che si trovano enunciati nella Costituzione repubblicana ed in alcune leggi ordinarie. In questo senso ha particolare valore l'art. 3 cpv. della Costituzione che, come si è visto, impone alla Repubblica il compito di realizzare l'eguaglianza sostanziale di tutti i cittadini: ha valore proprio perché è inattuabile in questo or-

dinamento senza una sua trasformazione in senso socialista; proprio perché, cioè, esso è in contraddizione insanabile con il sistema normativo ordinario e prefigura un ordinamento ed una società alternativi a quelli capitalistici strutturalmente fondati sulla diseguaglianza. Se perciò l'art. 3 cpv. della Costituzione è una norma vincolante, e se esso è in radicale contrasto con gran parte dell'ordinamento, di cui postula la trasformazione in senso tendenzialmente socialista, *la fedeltà alla Costituzione impone una giurisprudenza alternativa* a quella ispirata ai principi normativi borghesi.

Non si tratta dunque di disapplicare la legge, ma al contrario di applicare una norma cardinale dell'ordinamento; non si tratta di diritto libero, affidato all'arbitraria discrezionalità e creatività dell'interprete, ma al contrario di diritto strettamente vincolato al programma emancipatorio enunciato dalla Costituzione; non si tratta di negazione della normatività o della sua riduzione a mera espressione delle dinamiche sociali, ma al contrario di negazione del modo borghese di intendere la normatività come strumento esclusivo della classe dominante. In conclusione, non si tratta, per la giurisprudenza alternativa, di una arbitraria scelta di parte, ma della fedeltà ad una scelta di campo in favore delle classi subalterne già operata dalla Costituzione repubblicana. Che poi una trasformazione socialista della società per via giurisprudenziale sia impossibile ed illusoria è fin troppo ovvio e scontato; così com'è ovvio e scontato il limite che il sistema legale ordinario impone ad una giurisprudenza realmente alternativa. Ciò che preme affermare è però che *quella impossibilità è una impossibilità di fatto e non una impossibilità legale*, di potere politico e non di impraticabilità normativa; e che la giurisprudenza alternativa, conforme all'art. 3 cpv., è giurisprudenza fedele alla nuova legalità che l'art. 3, pur se inattuato ed inattuabile, ha introdotto nell'ordinamento.

Questa giurisprudenza si caratterizza sotto due diversi aspetti: sotto l'aspetto dei contenuti e sotto quello del metodo.

Sotto il primo aspetto — dei *contenuti* — la giurisprudenza alternativa appare intesa alla promozione di scelte giudiziarie nelle quali si affermi la prevalenza di interessi funzionali alla emancipazione delle classi subalterne: tutela del diritto di sciopero contro le ragioni del « bene comune » o dell'« interesse generale » (si pensi, ad esempio, ai procedimenti intentati, a seguito di sciopero di vigili urbani, di cancellieri, ecc.); tutela del diritto

di libertà contro le ragioni dell'autorità o dell'« ordine pubblico » (si pensi, ad esempio, ai procedimenti per propaganda od associazione sovversiva, notizie false e tendenziose, istigazioni speciali, vilipendi, ecc.; o a quelli istaurati a seguito di manifestazioni popolari per presunte violazioni della legge di P.S., blocco stradale, ecc.; o ancora quelli che riguardano il volante-naggio); tutela dei diritti del lavoratore contro le ragioni della proprietà privata o della « libera » iniziativa economica (si pensi ai procedimenti per occupazione di aziende; o, tra i procedimenti civili, alle soluzioni possibili nelle cause di lavoro); tutela, ancora, della dimensione comunitaria e sociale delle istituzioni e dei servizi pubblici contro le ragioni dell'autoritarismo burocratico (si pensi ai procedimenti a carico di docenti e studenti per occupazioni di edificio pubblico o interruzione di pubblico servizio). In tutti questi e in altri numerosi casi esiste la possibilità — grazie alle aporie e contraddizioni rinvenibili nell'ordinamento giuridico ed alla presenza di una forte spinta di forze sociali orientate per un sistema alternativo di valori — di risolvere il conflitto di interessi in senso anticonservatore ed emancipatorio, rifiutando le soluzioni canonizzate dalla tradizione e suggerite dai centri di potere dominanti.

Sotto il secondo aspetto — del *metodo* — la giurisprudenza alternativa risulta da un modo totalmente nuovo per il giudice di porsi dinanzi alla realtà di fatto: questa può e deve essere assunta non più in segmenti frazionati ed avulsi dal contesto — come il formalismo postula ed impone attraverso il setaccio del « giuridicamente rilevante » ed il meccanismo della « sussunzione », per i quali conoscere significa soprattutto « astrarre » — bensì nella totalità effettiva dei suoi nessi, delle sue disequaglianze e contraddizioni, delle spinte e delle dinamiche che la agitano; non più estraendo dal fatto gli elementi « giuridicamente rilevanti » rispetto alle norme da applicare dommaticamente assunte a schemi rigorosi e coerenti d'interpretazione del mondo, bensì, al contrario, estraendo dalle norme, con procedimento inteso a riconoscerne e a risolverne di volta in volta sulla base del caso concreto le innumerevoli ambiguità e contraddizioni, i criteri di valutazione e di giudizio « fattualmente rilevanti », cioè volta a volta più adeguati al fatto considerato ed appreso nella sua concreta interezza. È solo un siffatto metodo che consente di non porre sullo stesso piano la violenza al pubblico ufficiale del dimostrante e quella del mafioso, l'invet-

tiva dell'analfabeta e la calcolata insinuazione del letterato, la ribellione del malfattore che tenta di sottrarsi alla cattura e la reazione del cittadino che si vede ingiustamente caricato dalla polizia, il blocco stradale posto in essere da operai e quello effettuato da banditi. Si tratta, insomma, di spezzare quel certo uso borghese della giustizia che pretende di portare il giudizio dei tribunali solo su di un frammento cristallizzato del fatto e di far passare queste schegge di verità arbitrariamente ritagliate come « tutta la verità »; mentre tutta la verità è il reale nella sua interezza, comprensivo cioè di un ordine sociale disegualitario, ingiusto e talora disumano, delle spinte di liberazione che esso genera, dei meccanismi di repressione che in esso imperano e dei comportamenti che a tali meccanismi si oppongono, dell'inevitabile parzialità degli apparati verso dissenzienti e oppositori e dell'immanente tendenza a criminalizzarne ogni manifestazione.

Il recupero di questa dimensione di effettività alla teoria ed alla prassi dell'applicazione giudiziaria, è oggi imposto — più che consentito — dall'art. 3 cpv. della Costituzione che, nel denunciare l'insufficienza dell'eguaglianza formale e di qualsiasi regolamentazione giuridica che prescinda dalle concrete connotazioni economico-sociali della realtà, addita in un integrale recupero di tali connotazioni la strada da battere per sottrarsi alle deformanti separazioni del formalismo e dell'astrazione. Questa indicazione — frutto della più avanzata posizione che all'interno del nostro ordinamento le classi subalterne siano riuscite a conquistare — travolge il fuorviante totalitarismo dello Stato etico, calando il diritto dalle astrazioni di una pretesa razionalità obiettiva, presunta *iuris et de iure*, nella mischia degli interessi, delle ingiustizie e della contrapposizione tra le classi. È grazie al recupero della effettività che divengono possibili soluzioni di giurisprudenza alternativa come quelle che portano ad assolvere per stato di necessità l'abusivismo edilizio dell'operaio e l'occupazione di case popolari da parte dei senza tetto; o ad assolvere come non « arbitraria » l'occupazione di fabbrica da parte di operai; o, ancora, a ritenere antisindacale la pretesa del padrone e dei dirigenti di presenziare alle assemblee dei lavoratori. È chiaro che in tutte queste soluzioni contenuti e metodo della giurisprudenza alternativa sono tra loro connessi, nel senso che la tutela degli interessi della classe subordinata si accompagna al recupero dell'effettiva dimensione del reale: si pensi, come esem-

pio emblematico, all'affermazione, in virtù dell'art. 9 dello statuto dei lavoratori, del potere d'ispezione delle fabbriche in capo alle commissioni tecniche nominate dagli Enti locali su richiesta degli operai per il controllo delle condizioni di lavoro. In questa soluzione, ad una lettura del testo normativo che assegna la più ampia estensione al termine « rappresentanze », si accompagnano la considerazione ed il rilievo della condizione della classe operaia, la quale — solo se riesce ad avvalersi di tutti gli strumenti di potere che il movimento popolare è riuscito a creare (autonomie locali, tecnici alternativi, ecc. — potrà efficacemente, nell'attuale situazione, esercitare un controllo sulla nocività delle fabbriche, controbilanciando i molteplici contrapposti strumenti di potere che una tecnica ed una cultura asservite al capitale offrono al padrone.

2. *Le condizioni di sviluppo di una giurisprudenza alternativa*

Si è detto che il limite della giurisprudenza alternativa è un limite di fatto, cioè di potere politico, e non un limite di diritto. Ciò significa, come afferma la relazione milanese, che « interpretazioni o applicazioni alternative a quelle tradizionali, specie là dove siano in gioco interessi fondamentali, sono proponibili, cioè in grado di affermarsi, solo a condizione che trovino rispondenza nell'effettivo sviluppo delle forze popolari »¹².

¹² Appunti cit., p. 4. Di qui — prosegue la relazione milanese — « la decisiva importanza delle forze sociali in campo agli stessi fini dell'applicazione del diritto. Senza cadere negli eccessi di un realismo sociologico all'americana, si tratta di tenere conto dei rapporti fra sovrastrutture normative e strutture materiali: rapporti che sono di condizionamento reciproco, ma in cui elemento determinante è la struttura. Per il giurista pratico — proseguono i milanesi — ciò significa innanzi tutto la fine di un'illusione: l'illusione che il discorso razionale, la corretta argomentazione, possano in qualsiasi momento bastare a fondare certezze interpretative. Perché una tesi interpretativa o una prassi applicativa acquistino consenso e peso, non sempre è sufficiente la loro teorica sostenibilità o dimostrabilità: dovunque i dati testuali siano controversi o lascino aperture discrezionali, non è possibile affermare applicazioni che non trovino rispondenza e sostegno in interessi sociali effettivi. Da ciò la necessità, per chi voglia sviluppare al massimo una prassi giudiziaria alternativa, di un impegno su di un duplice piano. Da una parte, lo sforzo di concretare le proprie tesi in un discorso tecnicamente corretto, utilizzando tutti gli strumenti culturali acquisiti o acquisibili dalla c.d. scienza giuridica. Dall'altra, il controllo della rispondenza del proprio discorso non solo all'astratto dato giuridico ma altresì a interessi sociali e a forze capaci di sostenerlo fin d'ora, nell'inevitabile scontro con le forze e gli interessi sottostanti alle scelte tradizionali ».

Quest'ancoraggio della giurisprudenza alternativa alle forze sociali che si trovano in posizione alternativa, cioè antagonista rispetto agli equilibri del potere, costituisce un'acquisizione teorica importante, perché consente di raggiungere due risultati: da un lato — come già avvertito — essa consente di far avanzare soluzioni suscettibili di aver presa e di affermarsi, anche se eterodosse, in virtù del sostegno di quelle forze; dall'altro, di individuare con sufficiente grado di sicurezza le soluzioni e le applicazioni veramente alternative, scampando al pericolo di assumere ogni soluzione o prassi giurisprudenziale « coraggiosa », « nuova » o « aperta — assai spesso portate soltanto dall'esigenza di razionalizzazione ed evoluzione del sistema — come funzionale all'emancipazione della classe subalterna. Si pensi, ad esempio, alla lotta contro l'abusivismo edilizio che, a livello giudiziario, può avere il solo effetto di favorire i grossi (ed ancor più pericolosi) speculatori non abusivi i quali vedono eliminata la concorrenza a costi minori derivante dalla costruzione delle case abusive. Si pensi ancora alla utilizzazione in chiave razionalizzatrice che il grande capitale può fare della lotta giudiziaria agli inquinamenti, grazie all'eliminazione delle piccole e medie imprese ed alla creazione di un grande monopolio dell'industria disinquinante che quella lotta può comportare come propria conseguenza. Naturalmente non si vuol dire che queste soluzioni giurisprudenziali siano da contrastare o combattere come giurisprudenza reazionaria, ma solo che esse non servono né punto né poco all'emancipazione delle classi subalterne.

Dunque è solo con riferimento agli specifici connotati concreti dello scontro di classe in un momento dato che diviene possibile individuare le scelte giurisprudenziali realmente incidenti sul meccanismo del sistema. La stessa difesa delle libertà non sfugge a questo criterio. Essa finirebbe per avere ben poco significato ed incidenza se si traducesse in una politica delle libertà librata nel vuoto, non collegata consapevolmente ed organicamente, in funzione dirompente, alle lotte operaie. Già una politica delle libertà non sorretta dalla pressione del movimento popolare è perdente in partenza; ma essa rischia addirittura di accreditare il sistema, che può farne un fiore da mettere all'occhiello, un fiore democratico. Le libertà, infatti, sono il vestito da festa della borghesia, che ama sbandierarle ai quattro venti ogni qualvolta non vi sia una reale spinta popolare capace di praticarle in concreto: il capitalismo francese degli ultimi anni

ha ritenuto di dover rinnegare certi fondamentali principi liberali (v. legislazione *anticasseurs*) solo dopo il maggio '68; il capitalismo italiano ha rispolverato su larga scala le norme fasciste del codice penale solo durante e dopo l'autunno caldo; la nostra stessa azione d'interpreti alternativi e di demistificatori della legalità borghese ha provocato reazioni (anatemi, procedimenti penali e disciplinari, ecc.); solo quando si è svolta in concomitanza con la pressione montante delle masse. *Vi sono dunque momenti in cui le libertà non possono esser tollerate dal capitalismo e momenti in cui esse ne fanno il gioco*: intraprendere una crociata in difesa delle libertà in questo secondo momento significherebbe scagliare un ariete contro una porta aperta e così esaurire il proprio slancio in un'azione recuperabile da parte del potere.

Giurisprudenza alternativa e movimento reale delle masse capace di « portarla » l'una all'altro legati. Da qui la necessità per il magistrato democratico di prestare costante attenzione alle dinamiche sociali. Del resto, quest'esigenza si trova oggi esplicitamente affermata nell'art. 3 cpv. Cost. che, nel denunciare l'insufficienza dell'eguaglianza formale, impone — come si è visto — il recupero dell'effettività. Il problema, però, è *come recuperare l'effettività*. L'errore più grave sarebbe quello di credere che si possano seguire le dinamiche sociali a tavolino, attraverso una rilevazione puramente intellettualistica e libresca, quasi possa esservi un profondo « comprendere » senza un « partecipare », cioè un comprendere che non passi attraverso la prassi. Per scampare a questo rischio, è necessario che il magistrato democratico, che Magistratura Democratica in quanto tale, si apra all'esterno. La giurisprudenza alternativa trova linfa solo in una prassi sociale alternativa perché la norma da applicare nello specifico è un norma che affonda le sue radici in una realtà che sta al di fuori dello specifico giudiziario. Ma quest'apertura all'esterno di un gruppo di magistrati, diretta a fondare una giurisprudenza alternativa, attraverso quali tramiti ed in quali forme dovrà e potrà realizzarsi?

V'è, al riguardo, una posizione all'interno della corrente che indica negli apparati dei partiti e delle organizzazioni tradizionali della sinistra il solo punto di riferimento delle aperture di M.D. verso l'esterno. Il gruppo, secondo questa tesi, dovrebbe collegarsi alle forze sociali mediante contatti di vertice

con i partiti di sinistra e le organizzazioni sindacali. Tali contatti, tra l'altro, servirebbero a fornire a queste organizzazioni le elaborazioni tecniche alternative che noi andiamo formulando sui vari problemi della giustizia, dalla riforma dell'ordinamento giudiziario a quella dei codici, consentendoci per tale via di svolgere nella maniera più efficace e corretta il nostro ruolo di « ausiliari » di una lotta politica generale che dev'esser condotta in prima persona dalle forze organizzate del movimento popolare, alle quali noi dovremmo offrire solo un contributo d'informazione e di elaborazione in un limitato settore.

Che siffatti contatti siano utili ed opportuni è fuori di dubbio. Ciò che noi contestiamo è che essi costituiscano quel collegamento con il movimento popolare e quell'effettiva rottura della separazione del ruolo giudiziario dalla società civile che abbiamo indicato come condizione necessaria per la maturazione politica del giudice e per lo sviluppo di una giurisprudenza alternativa. Al contrario quei contatti, se concepiti come forme esclusive di apertura all'esterno, si risolvono in contatti tra ruoli separati, il ruolo dei tecnici e il ruolo dei politici, perpetuando così quella separazione dei ruoli professionali come ruoli spolitizzati, correlativa alla separazione della politica come ruolo a sua volta professionale, che rappresenta il tratto distintivo dell'organizzazione sociale borghese. Infatti in questa organizzazione, dove la società civile è separata dallo Stato politico, la cura dell'affare generale non può, per definizione, essere un fatto di tutti, ma dev'essere un momento separato e distinto dagli altri momenti sociali, affidato a determinati corpi a ciò specificamente deputati: la politica perciò è fatto riservato ai politici mentre ai tecnici è riservato il compito di offrire buone soluzioni tecniche per le scelte che i politici, gli addetti ai lavori, elaborano. La politica è e resta affare del Principe: nello Stato rappresentativo borghese, al Principe subentrano i partiti politici, Principe collettivo ma pur sempre Principe, cioè luogo esclusivo di elaborazione politica. Ora, una visione alternativa della società non può non passare attraverso il rifiuto di questa separazione e l'affermazione dell'esigenza che tutti gli individui, tutte le articolazioni, tutti i gruppi sociali, partecipino attivamente — e non in posizione ausiliaria e collaterale — alla elaborazione politica. Né quest'esigenza potrebbe ritenersi soddisfatta dalla astratta possibilità per ciascun individuo (e quindi anche per il magistrato democratico) di partecipare attivamente alla vita po-

litica iscrivendosi ai partiti, giacché questa possibilità non cancella la separazione tra la sfera politica e le altre sfere, restando il fatto che la cura dell'affare « generale » può avvenire solo a condizione che si entri a far parte di un gruppo « particolare »¹³. Certo, in una società borghese, tutto ciò è in gran parte inevitabile; è inevitabile cioè che la politica viva soprattutto nei partiti; né si possono rifiutare i partiti sol perché si vogliono rifiutare le sfere separate. Quello che, nell'attuale situazione, va rifiutato è solo il concetto del partito come luogo esclusivo della politica.

3. Magistratura Democratica come componente del movimento di classe

Siamo così pervenuti a dare una risposta alla seconda delle questioni all'inizio sollevate: quella della funzione che un gruppo di magistrati democratici può svolgere nel movimento di classe. L'apertura di M.D. all'esterno, condizione necessaria per la giurisprudenza alternativa, può essere infatti autenticamente realizzata solo *come autonoma ed attiva presenza di un gruppo di magistrati in seno al movimento, per elaborarvi, insieme a tutte le sue articolazioni e senza porsi in alternativa ad alcune di esse, una tematica politica che, passando dall'interno dello specifico, della sua conoscenza tecnica, prenda coscienza e recuperi tutti i nessi politici insiti nell'organizzazione, nei contenuti e nell'esercizio della funzione giudiziaria, sboccando ad una visione generale di classe ed alla scelta delle iniziative a questa più appropriate. Si tratta, cioè, d'impostare la soluzione dei problemi che nascono dallo specifico come momento di una lotta politica generale che non è qualcosa di distinto e separato da quella soluzione: ciò comporta che il problema tecnico divenga politico, e come tale sia portato tra le masse, e che la politica sposti sempre più la tecnica dai suoi domini esclusivi.*

¹³ « Ogni cattolico ha la possibilità di diventar prete (cioè di separarsi dai laici e dal mondo); per questo il clero si oppone meno, come potenza esterna, al cattolico? Che ognuno abbia la possibilità di acquisire il diritto di un'altra sfera prova soltanto che la sua propria sfera non è la realtà di questo diritto. Nel vero Stato non si tratta della possibilità di ogni cittadino di dedicarsi alla classe generale come a uno stato particolare, ma della capacità della classe generale di essere lo stato realmente generale, cioè lo stato di ogni cittadino » (MARX, *Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico*, in *Opere filosofiche giovanili*, Editori Riuniti, Roma, 1971, p. 63).

Per tale via, mentre si fonda una prassi sociale alternativa, si finisce per arricchire la stessa vita politica dei partiti di classe. È infatti innegabile che all'interno dei partiti tende oggi a riprodursi, insieme alla professionalizzazione della politica e alla spoliticizzazione della base, la separazione dei ruoli e delle competenze: mentre la politica è sempre più istituzionalmente delegata ai politici di professione, cioè ai ruoli burocratici dei partiti, si formano all'interno di questi commissioni incaricate di elaborarne la politica nei vari settori specifici (commissione giustizia, commissione scuola, commissione sanità, ecc.); e queste elaborazioni « specialistiche » tendono inevitabilmente a spossare la base della partecipazione e dell'analisi politica sui concreti problemi specifici. Il rapporto dialettico tra partito e base rischia di spezzarsi: le indicazioni non vanno più dalle masse agli organi specificamente competenti del partito e viceversa, ma solo da tali organi alla base.

La formazione e la crescita, all'interno del movimento, di una pluralità di componenti di base che portino nel dibattito popolare le problematiche politiche elaborate partendo dai loro specifici settori professionali può costituire non solo un sicuro fattore di politicizzazione dei ruoli tecnici in senso antiborghese, ma anche un efficace antidoto contro il rischio della burocratizzazione dei partiti: attraverso quelle componenti, infatti, da un lato lo « specifico tecnico » diventa politica venendo portato tra le masse; dall'altro queste sono chiamate a maturare, insieme al gruppo professionale che in esse si integra, una sempre più articolata e concreta consapevolezza politica. Ove queste componenti di base si moltiplicassero (il movimento dei magistrati democratici, quello dei medici democratici, degli insegnanti, degli architetti, dei ricercatori, e così via) affiancandosi ai consigli di quartiere, ai consigli di fabbrica, ecc., sarebbe forse possibile pervenire ad una reale politicizzazione delle masse popolari unitamente ad una loro crescente acquisizione di potere o quanto meno di partecipazione e di controllo sull'esercizio del potere.

D'altro canto, le interferenze che le elaborazioni autonome, le proposte e le iniziative di un gruppo di magistrati inserito nel movimento — come del resto di qualsiasi altro gruppo di tecnici politicizzati — hanno con la strategia generale dei partiti di classe, lungi dal creare delle spinte centrifughe, disordinate e frazionistiche, come taluno teme, sollecitano invece la più franca e spregiudicata discussione all'interno del movimento;

sia sui singoli aspetti della strategia dei partiti che sui contenuti politici avanzati dai gruppi. In tal modo le scelte maturano attraverso il confronto ed il dibattito su di un terreno di concretezza, alimentato dall'interno dei singoli specifici. Il momento istituzionale nella strategia del movimento — la cui gestione passa soprattutto attraverso i partiti (riforme legislative che incidono sugli assetti di potere borghese) — sfugge così al rischio di diventare patrimonio esclusivo e separato delle varie commissioni specialistiche (giustizia, sanità, ecc.) che nei partiti minacciano di riprodurre un nuovo spossessamento politico ai danni della base: le masse sono chiamate a riappropriarsi dello specifico tecnico e a dare alla battaglia istituzionale una spinta di base e popolare che ne garantisca l'orientamento antiborghese, mentre il partito è chiamato a svolgere, nella maniera più appropriata, il suo ruolo di luogo di sintesi delle varie problematiche e strumento di orientamento definitivo; preparando anche, in una prospettiva di classe, una reale unificazione delle varie forze e dei vari gruppi. Ed ancora: la politicizzazione in senso anticapitalistico dei gruppi professionali ed il loro inserimento attivo all'interno del movimento, lungi dall'exasperare, nell'ambito di ogni gruppo, le divisioni derivanti dalle differenti malizie o simpatie partitiche dei suoi componenti, porta al pratico superamento di tali differenziazioni in conseguenza dell'approccio sempre concreto che l'impegno politico di tali gruppi presenta.

Certo sarebbe illusorio supporre che mediante una siffatta prassi alternativa il tecnico possa pervenire ad un totale rovesciamento del ruolo oggettivo assegnatogli nel sistema borghese. Malgrado ogni più conseguente contestazione del ruolo ed ogni più radicale tentativo di ribaltarne la funzione, rimarrà pur sempre nel lavoro del tecnico, fino a che non siano mutate le strutture della società, un elemento di contraddizione tra le sue finalità soggettive e la sua condizione oggettiva di strumento del potere borghese. Così, per esempio, la possibilità che i magistrati democratici hanno di produrre giurisprudenza alternativa è pur sempre limitata, dato che incontra nella legge, nonostante ogni più avanzata interpretazione, dei limiti invalicabili: il magistrato che oggi parla nella casa del popolo, domani dovrà sfrattare l'operaio moroso. Inoltre, per il magistrato, ricorre una contraddizione ancora più pregnante, costituita dal fatto che egli non è solo un tecnico, ma è essenzialmente un agente della macchina statale borghese, di quella macchina cioè che, *come potenza sepa-*

rata ed estranea al popolo, dev'essere spezzata per essere sostituita, nella transizione ad una nuova società, con una completamente diversa. Questa nuova creazione storica, comporterà appunto la riappropriazione, da parte del popolo, di tutte quelle funzioni pubbliche che come funzioni tecniche sono oggi affidate alla casta dei burocrati; comporterà la fine della burocrazia come tecnica, della giustizia come tecnica, del giudice come tecnico. Mentre l'ingegnere, il medico, il ricercatore, continueranno a sussistere come tecnici nella società di transizione, lavorando ormai al servizio del nuovo potere in modo del tutto funzionale, il tecnico-giudice, il cui esser tecnico è strumento irrimediabile di espropriazione politica, tenderà invece a scomparire attraverso la progressiva riappropriazione della funzione giudiziaria da parte del popolo. Da qui la più profonda contraddizione che caratterizza l'azione dei magistrati democratici rispetto a quella degli altri tecnici: a differenza di costoro, essi impersonano un ruolo — quello di depositari delle « tecniche » della giustizia — non solo oggettivamente funzionale al dominio di classe oggi, ma irrecuperabile domani. La tecnica del giudice non è solo tecnica separata ma è anche tecnica separante.

Ma questa più marcata contraddizione, anziché giustificare una assenza del gruppo dal movimento costituisce al contrario una ragione di più per un impegno nel suo seno. L'apporto più proficuo che i magistrati democratici possono offrire alla lotta di classe è proprio questo loro tendenziale negarsi come magistrati, cioè come membri di un corpo separato, inserendosi come gruppo all'interno del movimento. Questa loro costante contestazione della « natura tecnica » dell'attività giudiziaria nega quello che si è visto essere un connotato essenziale della giustizia di classe. In tal modo essi prefigurano il superamento del ruolo ed indicano concretamente la via attraverso cui mettere in crisi lo Stato borghese, « sviluppando la democrazia fino in fondo ». Infatti, se l'essenza della macchina statale borghese è la separazione degli organi del potere dal popolo, una prassi che contesti questa separazione, che tenti di sviluppare la democrazia sino in fondo, che ricerchi le forme di questo sviluppo, che le metta alla prova della pratica, non può non mettere in crisi l'assetto istituzionale del potere. La stessa giurisprudenza alternativa in questa prospettiva acquista nuovo valore, perché non si presenta solo come la mediazione delle spinte di base a

livello giurisprudenziale ma anche come il prodotto di un lavoro e di un impegno comune in seno al movimento.

Al collegamento esterno sopra delineato sono state mosse, nel Convegno di Pisa, alcune obiezioni di fondo.

È assurdo — ci è stato detto — per un gruppo di magistrati, quali noi siamo, pretendere d'insegnare la coscienza di classe agli operai sia pure in un limitato settore quale è quello della giustizia. Non ci sembra che nel tipo di rapporto con l'esterno da noi proposto ci sia traccia di una simile pretesa: vi è bensì il proposito di partecipare, insieme ai lavoratori, al processo di formazione della coscienza di classe, in un rapporto necessariamente dialettico in cui ciascuno dà e riceve al tempo stesso; vi è, sì, il rifiuto del mito che i contenuti della coscienza di classe debbano essere elaborati esclusivamente dalla classe operaia — il che significherebbe riproporre da sinistra l'ideologia della separazione; vi è ancora l'affermazione che tale coscienza deve maturare attraverso uno sforzo comune della classe e di tutte quelle forze, intellettuali, tecnici, ecc. che alla classe sono spinte dal processo storico in atto. Certo, il gruppo di M.D. deve la propria esistenza al fatto che il processo storico ha portato lo scontro di classe a settori sino ad oggi escluse, quali gli apparati dello Stato o la magistratura; ciò però non importa che, solo perché l'epicentro del movimento è situato lontano, in una realtà fuori del nostro gruppo, questo non debba divenirne partecipe e non debba essere impegnato con gli altri ad una sempre maggiore maturazione del processo.

Il giudice che si collega con gli operai, che discute con il collettivo di fabbrica o nel circolo del popolo, che affronta dall'interno del movimento i problemi della nocività dell'ambiente di lavoro, della repressione in fabbrica, dell'esercizio concreto delle libertà costituzionali, della violenza poliziesca, dell'arbitrio di Stato e così via; questo giudice abbatte lo steccato di classe che la borghesia ha elevato intorno alla sua figura ed alla sua funzione; e l'abbattimento di questo steccato — frutto dell'impegno comune di giudici e lavoratori — è innegabilmente anche un contributo alla maturazione della coscienza di classe, la quale non può non passare attraverso l'identificazione ed il rifiuto dell'ideologia dominante. Questa figura di giudice porta un colpo all'ideologia borghese della separazione, che è tra i fattori che assicurano la riproduzione dei rapporti di produzione capitalistici.

Una seconda, più profonda, obiezione investe lo stesso significato di una nuova prassi sociale tendenzialmente intesa al recupero della totalità. Come è possibile — si domanda — recuperare la totalità in una società divisa in classi, nella quale la divisione dell'io e la separazione dei ruoli hanno radici strutturali, prima che sia intervenuto il mutamento della struttura? Non è forse oggi utopistica ed impossibile questa aspirazione alla totalità? Ora, non vi è dubbio che il recupero integrale ed effettivo della totalità sarà possibile solo come punto d'approdo del completo ribaltamento delle strutture economico-sociali. Tuttavia, ove non voglia collocarsi tale ribaltamento fuori della storia, in una improbabile ora « X » che segni l'improvviso rovesciamento della « struttura », è giocoforza riconoscere che il mutamento della struttura ed il recupero della totalità avanzano progressivamente di pari passo, attraverso l'erosione del potere capitalistico in fabbrica, l'affermazione dell'egemonia proletaria nella società, la crisi dell'ideologia dominante e degli apparati repressivi: la rivoluzione, insomma, è un processo difficile, non un atto impossibile.

Mano a mano che questo processo avanza e si fa strada, è possibile un recupero di totalità, e, viceversa, chi è impegnato in questo processo può esserlo solo attraverso una prassi tendenzialmente recuperatrice della totalità. Il capitalismo infatti non consiste solo nella proprietà privata dei mezzi di produzione, ma anche in tutto l'insieme dei rapporti determinati e necessari che gli uomini instaurano all'interno del sistema di produzione: l'alienazione e parcellizzazione del lavoro, la rigidità del ciclo produttivo, la divisione tecnica e gerarchica dei compiti, un certo tipo di priorità nello sviluppo delle forze produttive, una certa scienza ed una certa cultura, un certo tipo di riproduzione della scienza e della cultura, una certa suddivisione delle competenze e dei ruoli. Tutto questo è il capitalismo: totalità articolata di struttura e sovrastruttura. Cambiare solo la proprietà dei mezzi di produzione, da privata in collettiva, non è ancora sufficiente all'instaurazione di una democrazia socialista (come la crisi dei regimi dell'Est europeo e della stessa Unione Sovietica mostra); *anche se è necessario*. Allo stesso modo sarebbe vano sperare di lavorare per il socialismo soltanto contestando l'ideologia della separazione e la ripartizione dei ruoli, senza nel contempo premere per l'eliminazione dello sfruttamento capitalistico. Ancora e sempre, *il processo di contestazione deve in-*

vestire tutti i termini dell'assetto borghese nella sua totalità: per tale via la spinta delle masse comporterà un graduale progressivo recupero di totalità.

Un esempio emblematico del tipo di collegamento esterno e del ruolo politico sin qui delineato è l'esperienza del referendum popolare abrogativo delle norme fasciste del codice penale. Con tale iniziativa i magistrati democratici hanno voluto rispondere in modo concreto a delle sollecitazioni venute dal movimento democratico e popolare. La repressione subita dal movimento operaio e studentesco non è certo una nostra invenzione. L'iniziativa di referendum ha voluto essere una iniziativa concreta contro la repressione, che se ha suscitato perplessità e remore nella più grossa forza della sinistra italiana, ha incontrato d'altro canto il consenso di vasti settori del mondo del lavoro e dell'opinione democratica¹⁴. Con essa i magistrati democratici hanno portato all'interno della classe, in tutte le sue articolazioni, una problematica apparentemente giuridico-giudiziaria (esigenza di riforma del codice penale) per provocare una comune crescita di coscienza su tutti i significati politici del problema: dal perché un regime dichiaratamente democratico e liberale tollerare un codice fascista, al come questo fossile possa servire da strumento di riserva della classe dominante nei momenti di crisi; a come, ancora, certi meccanismi sovrastrutturali possano essere utilizzati per recuperare posizioni di potere messe in crisi a livello sociale. Ovunque l'iniziativa sia stata portata avanti coerentemente a queste sue finalità e seriamente, senza aprioristici pessimismi, i risultati sono stati incoraggianti: in centinaia di dibattiti, incontri, assemblee popolari, magistrati e lavoratori si sono ritrovati impegnati in un lavoro di acquisizione comune di consapevolezza: gli operai venivano a sentire, intervenivano, ponevano problemi precisi, davano e ricevevano; non c'era più il magistrato che parla e l'operaio che ascolta o il magistrato che impara e l'operaio che somministra una certa dose di « effettività », ma c'era invece il serio tentativo di avviare il superamento di due ruoli contrapposti, c'era — sia pure in forma del tutto embrionale — la creazione di un nuovo tessuto sociale che faticosamente tenta di riappropriarsi della politica. Il referendum quindi è stato una verifica in concreto della praticabilità della linea da noi proposta.

¹⁴ Cfr. da ultimo, in proposito, TERRACINI.

La giurisprudenza alternativa è dunque possibile unicamente a condizione che i magistrati alternativi partecipino di una prassi sociale, tendenzialmente globale, a sua volta alternativa.

Se in ultima istanza ciò che decide della possibilità di successo della giurisprudenza alternativa è sempre e solo il suo costante legame col movimento, il lavoro nello specifico appare nient'altro che un momento della generale azione politica che il magistrato democratico deve impegnare per l'avanzata del movimento operaio. Azione interna ed azione esterna finiscono così per apparire non più come due momenti diversi ma come parti integranti di un medesimo impegno politico. Nel perseguire questo impegno, il magistrato democratico non fa che utilizzare coerentemente e fino in fondo gli spazi di democrazia e di libertà aperti nel sistema borghese dalle lotte popolari, a partire dalla guerra di liberazione ad oggi. Non vi è alcuna incompatibilità tra l'obbligo di soggezione alla legge (art. 102 della Costituzione) e l'impegno del giudice che tenta di recuperare la dimensione politica in una prassi sociale intensamente partecipe. *Il giudice alternativo non nega il principio di legalità* ma — come già detto — si sforza solo di dargli nuovi contenuti, rifiutandone l'asservimento, sin qui indiscusso, al dominio di classe: anzi, sarà proprio la tesa partecipazione di questo nuovo giudice al processo di trasformazione sociale che lo renderà avvertito della reale dimensione del problema, spegnendogli sul nascere l'illusione che esso possa trovare soluzione sul piano giudiziario attraverso improbabili e impossibili sortite giurisprudenziali; o, peggio, attraverso la disapplicazione della legge o la sua negazione.

È solo grazie a questo collegamento del magistrato con tutte le articolazioni di classe esistenti nella società civile che il discorso sull'indipendenza della magistratura acquista un preciso orientamento politico, una sua validità storica attuale, sottraendosi al rischio di scadere in un gretto e miope corporativismo. La battaglia contro le ultime pastoie burocratiche che ancora serrano il giudice (siano la carriera, la cassazione o il potere dei capi), ha un senso, infatti, solo se questa azione di recisione dei molteplici legami che storicamente hanno avvinto (e ancora in parte avvincono) il giudice « indipendente » al potere, allo Stato, serva non già a fare del magistrato una monade errante nella società, quasi un individuo sperduto nel cosmo ma in realtà esposto a tutti i condizionamenti della classe e della cul-

tura borghese¹⁵ ma un soggetto capace di cogliere ed esprimere i valori liberanti che nella società si fanno strada. Come ieri attraverso i legami con l'esecutivo si esercitava sul giudice l'egemonia della classe dominante, così domani sul giudice svincolato da quei legami e collegato con le masse potrà esercitarsi la contrapposta egemonia della classe in ascesa, delle classi popolari; egemonia che — se non vogliamo collocare la lotta di classe in una visione di scontro finale, di scocco di scintilla rivoluzionaria — dobbiamo pur riconoscere che va mano a mano affermandosi a livello di società, pur se strettamente contrastata dalle forze reazionarie. Né questa nuova egemonia significherà esclusione dell'imparzialità del giudice, nell'unica accezione, peraltro, in cui il valore dell'imparzialità conserva ancora un senso: e cioè quale estraneità personale ai singoli interessi in gioco, onesta obiettività della decisione, capacità di non lasciarsi fuorviare da indicazioni emotive o indebite pressioni esterne.

Da quanto sin qui abbiamo detto, risulta evidente la posizione che M.D. dovrebbe assumere rispetto alle forze politiche della sinistra, tradizionali e non. Si tratta di una posizione realistica: non delega in bianco ad alcuna di esse, non pura cinghia di trasmissione, ma presenza politica critica a tutti i livelli e nei confronti di tutte, con eguale disponibilità ad accogliere le critiche da parte di tutte, nella consapevolezza che il fondamento reale di ogni autentica lotta per la democrazia resta in un elevato grado di coscienza di classe senza che di questa coscienza possano darsi interpreti autentici o privilegiati; e nella consapevolezza che in Italia la garanzia contro ogni forma di integrazione capitalistica delle masse operaie è data da un rilevante grado di politicizzazione e conflittualità.

Tutto ciò non significa svalutare la funzione dei partiti tradizionali della sinistra e dei sindacati. La loro funzione resta essenziale, come essenziale resta per noi il contatto con loro: il nostro contatto con le masse non potrebbe infatti aversi senza un contatto con i partiti e i sindacati che delle masse sono le storiche espressioni. La classe operaia, nel nostro paese, vive oggi soprattutto nella forma della sua storica organizzazione: ben

¹⁵ Cfr. *Relazione del gruppo toscano* al Convegno di Pisa, in «Bollettino di Magistratura Democratica», luglio-dicembre 1971, inserto pp. 4-5.

difficilmente noi potremmo entrare in contatto con essa senza passare per i partiti ed i sindacati. I nostri contatti con la classe sono in definitiva contatti con la base dei partiti di sinistra e delle organizzazioni sindacali. Né dobbiamo presentarci a questa base come presenza alternativa: come presenza alternativa no; ma come presenza critica, non acquiescente, sì. Noi vogliamo essere, insomma, un'espressione della sinistra di classe nel mondo della giustizia.

QUADERNI STORICI

ANNO VIII — Fascicolo I - Gennaio-Aprile 1973

Società industriale contemporanea

Ancora a proposito di storia contemporanea: **R. Vivarelli**, Qualche confronto e alcune impressioni - **E. Galli della Loggia** - **R. Romanelli**, Età contemporanea: storia del capitalismo o storiografia « volgare »? - **E. J. Hobsbawm**, Dalla storia sociale alla storia della società - RICERCHE: **A. Lay** - **D. Marucco** - **M. L. Pesante**, Classe operaia e scioperi: ipotesi per il periodo 1880-1923 - **L. Cafagna**, L'avventura industriale di Giovanni Agnelli e la storia imprenditoriale italiana - **M. Paci**, Istruzione e mercato capitalistico del lavoro - FONTI E NOTE: **F. Ramella**, Industria e trasformazioni sociali. Apunti per una ricerca sui tessitori del Biellese - **P. Magnarelli**, Recenti studi americani di « institutional change » - **M. Lucchetti**, Del metodo in sociologia: tra Durkheim e i nostri giorni - **E. Sori**, Campi di sterminio: esperienza e memoria collettiva - AGGIORNAMENTI: Commerci, porti e marine mediterranee fra Medioevo ed Età moderna, a cura di **S. Anselmi** - Storia della Chiesa e storia religiosa, a cura di **M. Rosa**, contributi di **F. Rizzi**, Storia religiosa in Francia: problemi e tendenze - **M. Rosa**, Storia socio-religiosa del Mezzogiorno - **L. Masella**, Riformismo borbonico e proprietà ecclesiastica - **M. Rosa**, Per la storia dell'organizzazione ecclesiastica nell'Italia del Seicento - **A. Olivieri**, Per la storia dell'Anabattismo - **L. Donvito**, Anabattismo e Socinianesimo in Italia e in Europa orientale - **M. Rosa**, In margine al « Trattato del Beneficio di Cristo » - **A. Erba**, Il centro studi sulla storia e sociologia religiosa del Piemonte.

ENGLISH SUMMARIES